

- 4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento n. 267/2012, è annullato nella parte in cui ha mantenuto il nome della Sorinet Commercial Trust Bankers nell'allegato IX del regolamento n. 267/2012.
- 5) Gli effetti dell'allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2013/270, e dell'allegato IX del regolamento n. 267/2012, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 522/2013, nella parte in cui riguardano la Sorinet Commercial Trust Bankers, sono mantenuti fino allo scadere del termine per l'impugnazione di cui all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, o, se entro tale termine viene proposta impugnazione, fino al rigetto della stessa.
- 6) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sorinet Commercial Trust Bankers.

(<sup>1</sup>) GU C 147 del 25.5.2013.

### Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Sharif University of Technology/Consiglio

(Causa T-181/13) (<sup>1</sup>)

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)**

(2014/C 282/45)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Happold, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

#### Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 71), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco figurante nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39) e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 356, pag. 55), nella parte in cui ha iscritto il nome della ricorrente nell'elenco figurante nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

#### Dispositivo

- 1) La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Sharif University of Technology nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 3) Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti, nei confronti della Sharif University of Technology, per una durata di due mesi dalla data della pronuncia della presente sentenza.

4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sharif University of Technology.

<sup>(1)</sup> GU C 156 dell'1.6.2013

---

**Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2014 — Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)**

(Causa T-345/13) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CPI COPISA INDUSTRIAL — Marchio spagnolo figurativo anteriore Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. e nome commerciale anteriore Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b, e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Assenza di prova dell'utilizzo negli affari del nome commerciale anteriore»)**

(2014/C 282/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

Ricorrente: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 10 aprile 2013 (procedimento R 1935/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Construcción, Promociones e Instalaciones, SA, e la Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SA

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Construcción, Promociones e Instalaciones, SA, è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 24.8.2013

---

**Sentenza del Tribunale del 1° luglio 2014 — You-View.tv/UAMI — YouView TV (YouView+)**

(Causa T-480/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo YouView+ — Marchio Benelux figurativo anteriore You View You-View.tv — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Nozione di “disposizione contraria” — Regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95»]**

(2014/C 282/47)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente You-View.tv (Anversa, Belgio) (rappresentante: S. Criel, avvocato).